



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 novembre 2022
Prot. n. 226/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 – Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Si informano le associate che sulla [Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022](#) è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, in vigore dal 24 novembre 2022. Il provvedimento si compone di 5 articoli.

Di seguito una sintetica descrizione delle principali misure di specifico interesse per le Associate.

Articolo 1 – Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti

L'articolo in esame modifica l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti Quater, v. [circolare Agens n. 218 del 21 novembre 2022](#)) procedendo a una rimodulazione delle aliquote di accisa.

In dettaglio:

- l'art. 1, comma 1, per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 prevede le seguenti rimodulazioni:
 - **benzina**: da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri;
 - **oli da gas o gasolio** usato come carburante: da 367,40 euro per mille litri a 467,40 euro per mille litri;
 - **gas di petrolio liquefatti (GPL)** usati come carburanti: da 182,61 euro per mille litri a 216,67 euro per mille litri;
- l'art. 1, comma 2, prevede che, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul **gasolio usato come carburante** stabilita dal comma 1 dello stesso articolo 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al numero 4-bis della [Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995](#) non si applica per il solo periodo che va dal 19 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022 (e non più fino al 31 dicembre) e di conseguenza torna in essere a partire dal 1° dicembre 2022.



Giova ricordare che l'articolo 24-ter, comma 2, TUA, definisce il "gasolio commerciale usato come carburante" il gasolio impiegato da veicoli, a eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità – *ex multis* – per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alle relative leggi regionali di attuazione, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, da imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e da imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Articolo 2 – Contributo per l'incremento di costo dell'energia elettrica e del carburante

Il comma 2 dell'art. 2 incrementa ulteriormente il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, di **320 milioni di euro** per il 2022, destinati al riconoscimento di un **contributo**, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, **per l'incremento di costo**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, **per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario**.

Con decreto MIT da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il MEF sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di riconoscimento del contributo e di rendicontazione (comma 3).

Preme osservare che il DL Aiuti Bis (art. 9, comma 1, del DL n. 115/2022) e il DL Aiuti Ter (art. 6 del DL n. 144/2022) hanno portato l'ammontare del fondo a **140 milioni di euro** (40 milioni per il secondo quadrimestre 2022 e 100 milioni per il terzo quadrimestre 2022).

Articolo 4 – Disposizioni finanziarie

La disposizione reca le **coperture finanziarie** relative alla quantificazione degli oneri derivante dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, determinati complessivamente in 1.196 milioni. In particolare, le corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa per il 2022, riguardano:

- per **145 milioni** con corrispondente riduzione del **Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi** di cui all'art. 1, comma 89, della legge di bilancio 2022;
- per **240 milioni** con corrispondente riduzione del **Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale** di cui all'art. 1, comma 120, della legge di bilancio 2022;



- per **300 milioni** con corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste per l'attuazione del programma del **Reddito di Cittadinanza** dal Dl n. 4/2019;
- per **391,19 milioni** con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla **rimodulazione degli sconti sulle aliquote di accisa** stabilite dall'articolo 1 del presente decreto;
- per **39 milioni** con corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente** di cui all'art. 1, comma 366, della legge di bilancio 2022;
- per **81 milioni** con corrispondente riduzione del **Fondo istituito per il finanziamento del tax credit per le imprese turistiche** di cui all'art. 1, comma 13, del Dl n. 152/2021.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina